

**Criteria per la determinazione d'ufficio, ai sensi del comma 33.6 del TIT, dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione, di cui all'articolo 40 del TIT**

**1 Definizioni**

- 1.1 Ai fini del presente Allegato A si applicano le definizioni dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIT) nonché quelle contenute nella deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06).

**2 Ambito oggettivo**

- 2.1 Il presente Allegato A definisce, in coerenza con quanto disposto al comma 33.6 del TIT, i criteri applicativi per la determinazione d'ufficio dell'ammontare di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione, nel caso di parziale o totale indisponibilità delle informazioni da parte delle imprese distributrici, ovvero nel caso di adozione da parte delle medesime imprese distributrici di criteri diversi da quelli previsti dall'Autorità, ai fini della compilazione dei questionari.

**3 Determinazione degli elementi  $CE_m^{MEBT}$  e  $CE_m^{TGBT}$  di cui al comma 40.1 del TIT**

*Criteria per la determinazione degli incrementi patrimoniali lordi*

- 3.1 Qualora i dati comunicati evidenzino una stratificazione degli incrementi patrimoniali lordi, effettuata sulla base di criteri difformi da quelli previsti dall'Autorità, i relativi incrementi patrimoniali sono esclusi dalla base di capitale oggetto di remunerazione e, conseguentemente, dalla determinazione della quota di ammortamento riconosciuta.

*Criteria per la valorizzazione delle consistenze dei fondi di ammortamento*

- 3.2 Qualora i dati comunicati evidenzino la mancata indicazione della consistenza dei fondi di ammortamento, ovvero in caso di stratificazione dei fondi di ammortamento effettuata sulla base di criteri difformi da quelli adottati dall'Autorità, ai fini della valorizzazione degli elementi  $CE_m^{MEBT}$  e  $CE_m^{TGBT}$  di cui al comma 40.1 del TIT, l'Autorità provvede a:
- escludere dalla base di capitale oggetto di remunerazione, e conseguentemente dalla determinazione della quota di ammortamento riconosciuta, gli incrementi patrimoniali effettuati antecedentemente all'anno 2004;
  - determinare d'ufficio la consistenza dei fondi di ammortamento in relazione agli incrementi patrimoniali effettuati a partire dall'anno 2004, assumendo ai fini del calcolo:

- i. come inizio del periodo di ammortamento l'anno a cui è riferito l'incremento patrimoniale medesimo;
- ii. un'aliquota ordinaria di ammortamento ai fini regolatori calcolata sulla base delle durate convenzionali dei cespiti ai fini tariffari, fissate dall'Autorità;
- iii. l'applicazione per il primo anno, di un'aliquota di ammortamento pari alla metà di quella ordinaria ai fini regolatori di cui al precedente punto ii.

**4 Numero di misuratori elettromeccanici installati presso i punti di prelievo in bassa tensione ( $N_m^{MMBT}$ ) di cui al comma 40.1 del TIT**

4.1 Qualora i dati comunicati evidenzino la mancata indicazione del numero di misuratori elettromeccanici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione, ai fini dell'attribuzione del ricavo di settore derivante dall'applicazione delle quote parti degli elementi  $MIS_1(INS)$ ,  $MIS_3(INS)$  e dell'elemento  $\sigma_1(mis)$  di cui alla tabella 21 dell'Allegato 1 al TIT, si provvederà ad attribuire un numero di misuratori elettromeccanici pari a:

$$N_m^{MMBT} = MAX(NU_m^{BT} - N_m^{MEBT}; 0)$$

con:

- $N_m^{MMBT}$  è il numero di misuratori elettromeccanici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione;
- $NU_m^{BT}$  è, per ciascuna impresa distributrice  $m$ , il numero complessivo di punti di prelievo nella titolarità di clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere a) e c) del TIT, dichiarato dall' esercente ovvero calcolato secondo i criteri di cui al successivo punto 5.1, lettera b), in caso di mancata indicazione;
- $N_m^{MEBT}$  numero complessivo di misuratori elettronici installati presso i punti di prelievo alimentati in bassa tensione, laddove dichiarato dall'impresa distributrice; qualora non dichiarato, tale valore è posto pari a 0 (zero).

**5 Volumi di servizio erogato**

5.1 Con riferimento al numero di punti di prelievo alimentati in bassa tensione, ed ai rispettivi quantitativi di energia elettrica prelevata (di seguito: volumi di servizio erogato), nel caso in cui i dati dichiarati dall' esercente siano difforni da quelli forniti alla Cassa ai fini della quantificazione dei risultati dei meccanismi della perequazione generale dalla medesima gestiti, si considerano, in relazione a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettere da a) a c) del TIT:

- a. ai fini della valorizzazione degli importi relativi ai ricavi d'impresa  $QME_m$ ,  $QMM_m$ ,  $MIS'_m(RAC)$ , di cui al comma 40.1 del TIT, i valori più elevati tra quelli comunicati con riferimento alla perequazione generale e quelli comunicati relativamente alla perequazione misura;
- b. ai fini della determinazione del numero di misuratori elettromeccanici  $N_m^{MMBT}$ , nei casi di cui al precedente punto 4.1, i valori più bassi tra quelli

comunicati con riferimento alla perequazione generale e quelli comunicati relativamente alla perequazione misura.

## **6 Penale $RPM_m$ di cui al comma 40.1 del TIT**

6.1 Ai fini del calcolo della penale  $RPM_m$ , si assume:

- a. ai fini dell'elemento  $N_m^{BT,ME} \Big|_{previsti}$ , ove disponibili, i dati più recenti relativi al numero di punti di prelievo alimentati in bassa tensione coerenti con la differenziazione di cui al comma 8.1 della deliberazione n. 292/06;
- b. in caso di indisponibilità dei dati di cui alla precedente lettera a), il numero di punti di prelievo in bassa tensione nella titolarità di clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere a) e c) del TIT, dichiarato dall'impresa, ovvero calcolato secondo i criteri di cui al punto 5.1, lettera a), con le seguenti ulteriori ipotesi:
  - i. che tutti i punti di prelievo determinati secondo la presente lettera b) abbiano potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW;
  - ii. che ai suddetti punti si applichi l'obbligo di installazione previsto dal crono-programma di cui al comma 8.1, lettera a) della deliberazione n. 292/06.

## **7 Imprese inadempienti**

7.1 Con riferimento alle imprese che non hanno comunicato dati propedeutici alla valorizzazione della perequazione misura, la determinazione d'ufficio di cui al comma 33.6 del TIT è effettuata assumendo:

- a. ai fini della valorizzazione dell'elemento  $CE_m^{MEBT}$ , un valore pari a 0 (zero);
- b. ai fini della valorizzazione dell'elemento  $CE_m^{TGBT}$ , un valore pari a 0 (zero);
- c. ai fini della valorizzazione dell'elemento  $N_m^{MMBT}$ :
  - i. nel caso in cui l'impresa inadempiente abbia comunicato alla Cassa i dati relativi ai meccanismi di perequazione generale dalla medesima gestiti, il valore è determinato applicando il criterio di cui al precedente punto 4.1;
  - ii. nel caso in cui l'impresa risulti non aver ottemperato agli obblighi di comunicazione nei confronti della Cassa, il valore è determinato applicando il criterio di cui al precedente 4.1, utilizzando ai fini della determinazione dell'elemento  $NU_m^{BT}$ , il dato più recente relativo ai volumi di servizio erogato, comunicato all'Autorità ovvero ad altre amministrazioni;
- d. ai fini della determinazione dei volumi di servizio erogato necessari per la valorizzazione degli importi relativi ai ricavi d'impresa  $QME_m$ ,  $QMM_m$ ,  $MIS'_m(RAC)$ , di cui al comma 40.1 del TIT:
  - i. il numero di punti di prelievo alimentati in bassa tensione ed i quantitativi di energia elettrica prelevata dai medesimi punti, comunicati alla Cassa ai fini dei meccanismi di perequazione generale dalla medesima gestiti, relativamente allo stesso anno oggetto di quantificazione;

- ii. in assenza dei dati di cui al precedente punto i), il dato più recente relativo ai volumi di servizio erogato, comunicati all'Autorità ovvero ad altre amministrazioni;
- e. ai fini del calcolo della penale  $RPM_m$ , relativamente all'elemento  $N_m^{BT,ME} \Big|_{installati}$ , un valore pari a 0 (zero).